



Memoria di APPLiA Italia sulla proposta di regolamento per la semplificazione dell'etichettatura energetica

Audizione presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati-
Proposta COM(2026) 565 final

Desideriamo innanzitutto ringraziare la Commissione, il Presidente e tutti i membri per questa importante occasione di confronto istituzionale.

APPLiA Italia e il settore degli elettrodomestici

APPLiA Italia è l'associazione del sistema Confindustria che rappresenta oltre 120 imprese attive nella produzione di elettrodomestici e di attrezzature professionali per ristorazione e ospitalità. In Italia il comparto esprime oltre 19 miliardi di euro di fatturato, di cui più di 12 miliardi all'export, una produzione annua superiore a 22 milioni di apparecchi e oltre 145.000 addetti diretti e indiretti.

Sosteniamo l'obiettivo della proposta di semplificare gli adempimenti, conservando un'informazione chiara e comparabile per il consumatore. Sugeriamo di rafforzare tre aspetti del testo: **disponibilità digitale dell'etichetta**, **coerenza delle etichette** durante il riscaldamento e **assenza di obblighi sovrapposti** per i componenti integrati nei prodotti finiti.

Disponibilità digitale dell'etichetta

La proposta elimina dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369 l'obbligo generale di corredare ogni unità di un'etichetta stampata. Affida però ai singoli atti delegati la scelta delle modalità con cui etichetta e codice QR figurano sul prodotto, sull'imballaggio o nei documenti di accompagnamento. Si tratta di un passo avanti, ma l'assenza di un orientamento comune potrebbe lasciare in vigore la stampa sistematica per molte categorie. Secondo la proposta, sarà la Commissione a decidere se mantenere la pratica dell'etichetta cartacea o meno. L'omnibus offre l'occasione per ridurre concretamente costi economici e impatti ambientali che non producono benefici per imprese e consumatori.

L'etichetta cartacea collocata nella confezione viene normalmente vista dal consumatore solo dopo l'acquisto; la sua funzione informativa si svolge invece nel negozio o sulla pagina di vendita online. Proponiamo quindi che il regolamento quadro assuma la disponibilità digitale dell'etichetta completa tramite il database EPREL come impostazione predefinita per tutti i futuri atti delegati, con un accesso immediato e chiaramente identificabile. L'etichetta deve restare effettivamente visibile prima dell'acquisto, anche nei punti vendita fisici. Deve inoltre essere possibile richiederne una copia stampata gratuitamente, mantenendo il diritto del distributore previsto dalla proposta. Nei casi in cui la stampa sulla confezione è la soluzione più adatta, come per le sorgenti luminose, gli atti delegati potranno conservarla.

Il costo stimato da APPLiA Europe è di almeno 0,20 euro per etichetta. Applicato a oltre 100 milioni di apparecchi etichettati immessi ogni anno nel mercato UE¹, equivale a più di 20 milioni di euro di costo lordo per l'industria che potrebbe essere risparmiato. Anche l'impatto materiale è significativo: a titolo illustrativo, 100 milioni di etichette della dimensione minima prevista per alcune categorie di grandi elettrodomestici², corrispondono a circa 184 tonnellate di carta utilizzata ogni anno, messe in fila, coprirebbero quasi metà

¹ Fonte: Statistical report - Home Appliance Monitor 2025 APPLiA

² Etichette da 96 × 192 mm, ipotesi carta da 100 g/m²

Proposte di modifica al testo

1. Disponibilità digitale dell'etichetta

Proposta di modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369, come modificato dall'articolo 1, punto 2), lettera a), della proposta COM(2026) 565 final, per introdurre la disponibilità digitale dell'etichetta energetica come modalità ordinaria:

1. ~~The Suppliers~~ shall ensure that products that are placed on the market are provided with, for each individual unit, free of charge, accurate labels in accordance with this Regulation and as specified in the relevant delegated acts. In view of the characteristics of the product, delegated acts shall specify how the ~~QR code label~~ and other labelling-relevant information, ~~such as the QR code, is~~ ~~are~~ to appear on the product, on its packaging or in the documents accompanying the product, ~~with the aim of digital provision through the product database.~~

2. Evitare etichette diverse per lo stesso modello e confusioni per i consumatori

All'articolo 1, punto 7), lettera b), della proposta COM(2026) 565 final, la lettera c) del nuovo articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369 è sostituita dalla seguente:

(c) the dealer shall be permitted to sell units of models placed on the market before the rescaling date and accompanied only with the non-rescaled label until 12 months after the rescaling date, ~~provided that no further units of the same model are placed on the market on or after the rescaling date.~~

~~For models for which units continue to be placed on the market on or after the rescaling date, the dealer shall, by way of derogation from point (b), use exclusively the rescaled label no later than 14 days after that date, including for units placed on the market before that date. This obligation shall apply to labels displayed or advertised at physical and online points of sale and to labels made available to customers, in accordance with the relevant delegated act.~~

3. Coerenza degli obblighi sui componenti per evitare la doppia regolamentazione

Da inserire nel regolamento (UE) 2017/1369 (regolamento sull'etichettatura energetica) ai sensi dell'articolo 1 (Ambito di applicazione) o dell'articolo 11 (Atti delegati).

Recitals

(x) ~~To avoid unnecessary administrative burden and double regulation without compromising market surveillance enforcement, intermediate products, components and sub-assemblies integrated into finished appliances and supplied as spare parts for their repair should be exempt from standalone ecodesign and energy labelling requirements. To prevent circumvention and enable efficient market surveillance, this exemption is subject to conditional digital traceability. Manufacturers must indicate in the product database (EPREL) or Digital Product Passport framework—accessible via QR code—that the component model is exclusively assigned to specific, fully compliant finished product models.~~

Article 1 or 11 — Scope / Delegated Acts

In adopting delegated acts pursuant to Article 11, the Commission shall provide an exemption from individual product requirements for components and sub-assemblies integrated into finished products and placed on the market as spare parts for the repair of such products, provided that:

(a) the finished product is covered by a delegated act adopted under this Regulation [and/or Regulation (EU) 2024/1781]; and

(b) the manufacturer, importer, or authorized representative registers the component model in the product database (EPREL) or Digital Product Passport registry, explicitly identifying the unique model identifier(s) of the finished product(s) for which the component is exclusively intended.

Article 2 — Definitions

(new 2) ‘intermediate product’ means a product that requires further manufacturing or transformation such as mixing, coating or assembling to make it suitable for end-users;